



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE (MI)20090  
sito web:[www.icbetulle.gov.it](http://www.icbetulle.gov.it)  
[dirigente@icbetulle.gov.it](mailto:dirigente@icbetulle.gov.it) [segreteria@icbetulle.gov.it](mailto:segreteria@icbetulle.gov.it)  
[MIIC8D600R@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8D600R@pec.istruzione.it)  
Telefono: 02 90720080  
Codice univoco: UFVRY

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA IN MATERIA DI  
SICUREZZA DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DEL  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
(D.P.O. *Data Protection Officer*)  
CIG Z0123B7221**

TRA

**L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DELLE BETULLE**, con sede in via delle BETULLE - 20090 PIEVE EMANUELE (MI) - **codice fiscale n°80125750150** - **rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela LUGANI**, nata a San Giuseppe Vesuviano (Na) il 24/12/1963, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto

**E**

Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede legale in via XXV Aprile n. 12 - 20070 San Zenone al Lambro (MI), partita IVA 05078440962.

PREMESSO

1. che l'Art. 40 della legge 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
2. che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GRPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP/DPO) (artt. 37-39);
3. che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD/DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

4. che le predette disposizioni prevedono che il RPD/DPO «può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato  
  
«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GRPD);
5. che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GRPD e che l'incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne;

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1 Norma di rinvio

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso. Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

### Art. 2 Oggetto dell'incarico

L'acquisizione, ai sensi dell'Art. 37 comma 1 lettera a) del GRPD, da parte di Luca Corbellini, dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati" (RPD/DPO) e, conseguentemente, l'esecuzione delle seguenti attività:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GRPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del GRPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GRPD;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. censire tutti i trattamenti di dati personali al fine della redazione del "registro delle attività di trattamento" di cui all'Art. 30 del GRPD;

- g. redigere tutte le informative e le richieste di consenso necessarie;
- h. redigere i tutti i documenti di nomina necessari;
- i. organizzare i corsi di formazione previsti dalla formula contrattuale attivata.

#### Art. 3 Obblighi dello studio

Lo studio si impegna a rispettare gli adempimenti previsti all'Art. 2 connessi al ruolo oggetto del presente contratto.

Lo studio stesso designa personalmente Luca Corbellini all'esecuzione degli obblighi nascenti da questo contratto. Luca Corbellini avrà la possibilità di avvalersi a sua volta di propri consulenti tecnici e collaboratori senza alcun aggravio per l'Istituto Scolastico.

#### Art. 4 Obblighi dell'Istituto scolastico

L'Istituto si impegna a

- a) mettere a disposizione del RPD/DPO il personale ed i documenti necessari al fine dell'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD/DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d) comunicare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il nominativo ed i dati di contatto del RPD/DPO ed altresì pubblicarli sul sito internet istituzionale oltre a metterli a disposizione nell'intranet dell'Ente e/o in bacheca.

L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere allo studio il compenso di

€ 700,00 oltre IVA di Legge + € 250,00 esenti IVA (Progetto PRIVACY 2.0 + 1 corso a scelta specifico per la segreteria o per i docenti)

nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura; la fattura verrà emessa al termine del mese in cui verrà redatto e consegnato all'Istituto Scolastico il "Documento delle Misure a Tutela dei Dati delle Persone" ad eccezione della quota parte riferibile alla formazione in materia di privacy che verrà fatturata al termine del mese in cui la stessa sarà stata effettivamente somministrata.

#### Art. 5 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di un anno dalla stipula e rimarrà valido fino al 26/05/2019.

#### Art. 6 Responsabilità e foro competente

Lo studio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Milano.

#### Art. 7 Tutela della riservatezza

Il personale dello Studio AG.I.COM è autorizzato alla visione, elaborazione e tenuta parziale e temporanea dei dati personali e sensibili detenuti dall'Istituzione scolastica, esclusivamente per gli scopi inerenti al mandato conferito di riorganizzazione dell'attività di segreteria in vista della messa a norma delle procedure amministrative ai

sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento U.E. 679/2016 in materia di "sicurezza dei dati personali".

Lo Studio non potrà utilizzare i dati di cui verrà a conoscenza o di cui entrerà in possesso per fini difformi da quelli espressamente previsti dal mandato conferito, non potrà inoltre trattenere copia di tali dati in periodi successivi a quelli strettamente necessari per la conclusione della prestazione.

E' fatto obbligo allo Studio AGICOM di custodire e trattare i dati personali di proprietà dell'Istituto scolastico secondo le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 come integrato dal Regolamento U.E. 679/2016.

#### Art. 8 Spese

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico dello Studio.

#### Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Studio AG.I.COM. consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'Art. 3 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'Art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni / modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio del D.S.G.A. competente nelle relazioni contrattuali.

Studio AG.I.COM. si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Studio AG.I.COM. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Pieve Emanuele, lì 25/05/2018

**Studio AG.I.COM. S.r.l.**

  
Amministratore Unico  
(Luca Corbellini)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Carmela LUGANI